



A.S.B.U.C BARGA o.n.l.u.s. P.I. 01650640467
Amministrazione Separata Beni di Uso Civico comunali di Barga

Via del Giardino 49/A 55051 Barga (LU) tel. 0583 723989
Cellulare 346 8566096 E-mail: info@asbucbarga.it

REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO, TRANSITO TURISTICO E PER LA CACCIA, NEL VERSANTE TOSCANO DEL DEMANIO CIVICO DELL' ASBUC DI BARGA

//////////////////////

Art.1 – Il presente Regolamento è valido per la parte Toscana del Demanio Civico di Barga, che si estende per circa 740 ha. Sul versante Toscano dell'Appennino a quote comprese tra i 1200 m ed i 1991 m s.l.m. . Detto territorio risulta delimitato dal crinale appenninico e da tabelle recanti la dicitura “*DEMANIO CIVICO tutti i diritti d' uso civico appartengono ai residenti del Comune di Barga*”, i quali hanno libero transito, previo ritiro del tesserino di riconoscimento. Ulteriori indicazioni sono riportate su grandi cartelli ai principali punti di ingresso nel Demanio Civico.

Art.2 – L'A.S.B.U.C. di Barga ONLUS nell'intento di garantire l'equilibrio ecologico del proprio territorio e di valorizzare il patrimonio boschivo, intende disciplinare sul proprio territorio la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco, mediante rilascio di tesserini autorizzativi, contingentandone il numero complessivo al fine di evitare un eccessivo carico di raccoglitori sul territorio. **Vedi Tabella “A”**

TABELLA A

- N° 2000 Autorizzazioni ai residenti di cui n° 500 senza limiti di quantità
- N° 300 Autorizzazioni annue ai Non Residenti
- N° 155 Autorizzazioni giornaliere ai Non Residenti per ogni giorno dell'anno

Art.3– L'A.S.B.U.C. di Barga ONLUS, allo scopo di pubblicizzare la possibilità di raccolta dei funghi ha redatto il presente Regolamento, uniformando tutti i raccoglitori al trattamento oneroso del rilascio del tesserino, in base alla Tabella “B”, consentendo così all'A.S.B.U.C. di Barga ONLUS di fruire di idonei mezzi finanziari atti ad un adeguato controllo del territorio. **Vedi Tabella “B”**

TABELLA B

- € 0,00 Quota annuale per residente, quantità giornaliera di raccolta fino a Kg 3,00
- € 10,00 Quota annuale per residente, quantità di raccolta illimitata
- € 100,00 Quota stagionale NON Residenti (se l'autorizzazione viene acquista entro il 31 Maggio dell'anno di raccolta)
- **€ 150,00 Quota stagionale NON Residenti (se l'autorizzazione viene acquistata dopo il 31 Maggio dell'anno di raccolta)**
- € 10,00 Quota giornaliera per i NON Residenti

Art.4- L'A.S.B.U.C. di Barga ONLUS, nel rispetto delle condizioni ritenute necessarie a garantire la protezione e la capacità di rigenerazione dell'ecosistema e dei diritti dei raccoglitori, come sopra autorizzati, regolamenta la raccolta dei funghi e prodotti del sottobosco, specificando i limiti quantitativi giornalieri. **Vedi Tabella “C”**

TABELLA C

- Kg 3,00 Funghi e frutti del sottobosco, giornalmente da raccoglitrone residente
- Illimitata Funghi e frutti del sottobosco, giornalmente da raccoglitrone residente, con apposita autorizzazione
- Kg 3,00 Funghi e frutti del sottobosco, giornalmente da raccoglitrone NON Residente, con apposita autorizzazione
- Kg 5,00 Funghi e frutti del sottobosco, giornalmente da raccoglitrone NON Residente, con autorizzazione stagionale

Art.5. - Per i non residenti del Comune di Barga la stagione di raccolta dei funghi ha inizio il 15 Maggio e termina il 15 Novembre ed è consentita nei giorni di: Mercoledì, Giovedì, Sabato e Domenica, con le modalità riportate nella Tabella “D”. Il transito con automezzi nelle strade forestali interne al Demanio Civico di norma non è consentito ai non residenti. Il transito è consentito ai non residenti titolari dell'autorizzazione stagionale esclusivamente nei tratti Vetricia – Caciaia e Vetricia – Colle della Cerretella, limitatamente ai giorni e negli orari in cui è loro consentita la raccolta ed a

coloro in possesso di specifica autorizzazione giornaliera al costo di €.10,00 per auto. Chiunque percorra con veicoli a motore le strade forestali presenti nel Demanio Civico, a qualunque titolo, è responsabile per tutti i danni eventualmente causati a se stesso od a terzi. **Vedi Tabella “D”**

TABELLA D

GIORNO:

- MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO, DOMENICA: Consentita da un'ora prima del sorgere del sole, fino ad un'ora dopo il tramonto
- LUNEDÌ, MARTEDÌ, VENERDÌ: VIETATO

Art.6 – I raccoglitori, su richiesta del personale di vigilanza, dovranno esibire l'autorizzazione in loro possesso, unitamente ad un documento di riconoscimento.

Art.7 – Come previsto nella Legge Regionale n° 16 del 22/03/1999 e successive modifiche ed integrazioni, negli articoli 9 e 13, la raccolta dei funghi può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Oltre alle ulteriori limitazioni di cui alla citata Legge Regionale n° 16/1999, per le specie del gruppo Boletus, è vietata la raccolta degli esemplari con dimensioni del cappello inferiori a cm 4. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio o l'apparato radicale della vegetazione, è vietato comunque rimuovere o asportare la lettiera e lo strato umifero del terreno.

Art.8 – La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco può essere esercitata solo previo possesso del tesserino autorizzativo. Da tale obbligo sono esentati i residenti, fino al limite massimo di raccolta giornaliera di 3 Kg e che dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento. I raccoglitori sprovvisti di autorizzazione e sorpresi nella raccolta, potranno sanare la loro posizione ritirando il tesserino autorizzativo, **previo pagamento della somma tripla di quanto previsto nella tabella “B”** del presente Regolamento. In caso di mancato ritiro del tesserino autorizzativo verrà emesso verbale di infrazione e saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 25 della Legge Regione Toscana n°16 del 22/03/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.9 – Il presente Regolamento è ispirato alle vigenti disposizioni di Legge in materia (L.R. 22/03/1999 n° 16 ;Regio Decreto n° 332/1928; Codice Civile artt. 45, 46 e 1021) che sono richiamate per tutto quanto qui non espressamente previsto. Per qualsiasi controversia il Foro di Lucca sarà quello competente a giudicare.

Art.10 – Ai trasgressori recidivi, nello stesso anno, degli articoli 5 e 7 del presente Regolamento, oltre alla sanzione prevista dalla Legge Regionale, verrà applicata la sanzione aggiuntiva del ritiro del tesserino annuale.

Art.11 – TRANSITO TURISTICO PER I NON RESIDENTI: il transito con automezzi nelle strade forestali all'interno del Demanio Civico dell' ASBUC di Barga, al di fuori delle casistiche di cui all'art. 5 del presente Regolamento, è consentito esclusivamente nei tratti Vetricia – Caciaia e Vetricia – Colle della Cerretella, previo ritiro di autorizzazione giornaliera , rilasciata al costo giornaliero di € 10,00 per auto. Si precisa che chiunque percorra con veicoli a motore le strade forestali presenti nel Demanio Civico, a qualunque titolo, è responsabile per tutti i danni eventualmente causati a se stesso od a terzi.

Art.12 – TRANSITO PER LA CACCIA, NELLA STAGIONE VENATORIA, PER I NON RESIDENTI: il transito con automezzi nelle strade forestali all'interno del Demanio Civico dell' ASBUC di Barga, per uso venatorio, è consentito esclusivamente nei tratti Vetricia – Caciaia e Vetricia – Colle della Cerretella, previo ritiro di autorizzazione, rilasciata al costo di € 10,00 a stagione venatoria. Si precisa che chiunque percorra con veicoli a motore le strade forestali presenti nel Demanio Civico, a qualunque titolo, è responsabile per tutti i danni eventualmente causati a se stesso od a terzi.

Art.13 - La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco ed il transito nelle strade forestali interne al Demanio Civico dell' ASBUC di Barga è subordinata alla accettazione integrale e senza condizioni del presente Regolamento;